

DECRETO PUBBLICAZIONE
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCI

menzionato decreto non appaiono *prima facie* sussistere, come invece ritenuto nel menzionato decreto, così da impedire la apertura della procedura, salva la possibile loro rivalutazione, all'esito di eventuali rilievi dei creditori, anche in sede di omologa attenendo a profili di ammissibilità.

BLEDAR BAKU ha presentato, con l'ausilio del gestore della crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019, che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento, così dettagliata:

creditori	credito	Natura del credito
GENNAS S.p.a.	Euro 12.548,57	chirografario
INDOMESTIC S.p.a.	Euro 3.859,20	chirografario
ADER	Euro 2.469,26	Privilegiato per € 1307,47 e per il resto chirografario
COMUNE DI LIVORNO	442,55	privilegiato
	Totale € 19.319,58	

attraverso l'apporto di finanza esterna per € 5.000,00, già messa a disposizione della procedura, a seguito della integrazione depositata, mediante tre assegni circolari intestati alla procedura e nelle mani del gestore della Crisi.

Tale somma consentirà il pagamento oltre che del 100% delle spese di procedura anche del 50% dei crediti privilegiati e del 9,17% dei crediti chirografari, come indicato nella seguente tabella:

RISORSE DEL PIANO		5.000,00	
CREDITORE	DEBITO	SODDISFAZIONE	%
PREDEDUZIONE			
O.C.C.	2.512,96	2.512,96	100%
TOTALE PREDEDUZIONE	2.512,96	2.512,96	100%
PRIVILEGIATI			
COMUNE DI LIVORNO	442,55	221,27	50,00%
ADER	1.307,47	653,73	50,00%
TOTALE PRIVILEGIATI	1.750,02	875,00	50,00%
RESIDUO ATTIVO		1.612,04	
CHIROGRAFARI			

[REDACTED]	1.161,79	106,56	9,17%
[REDACTED]	12.548,57	1.151,32	9,17%
[REDACTED]	3.859,20	354,16	9,17%
TOTALE CHIROGRAFARI	17.569,56	1.612,04	9,17%
RESIDUO ATTIVO		0,00	

Il ricorrente ha infatti dedotto di non poter offrire alcuna risorsa propria ai creditori, non essendo proprietario di alcun bene immobile o mobile, essendo le spese familiari pari ad almeno [REDACTED] mensili ed essendo egli privo di reddito, avendo perso la propria occupazione, a seguito di una [REDACTED] che gli impedisce di svolgere le mansioni sempre svolte e che parimenti la moglie è priva di reddito.

Ha rappresentato pertanto che tale proposta consenta la migliore soddisfazione possibile per i creditori.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;
- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Seppure non ne venga indicata la durata il piano potrà essere eseguito in tempi brevi, dopo la eventuale omologazione, essendo le risorse necessarie a darvi adempimento già nella disponibilità del gestore della Crisi, come sopra evidenziato.

Alla luce delle suindicate premesse,

OSSERVA

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza del proponente.

2. CONSUMATORE.

Il ricorrente rientra nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) L. 3/12, quali "*persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad*

uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Invero, il ricorrente è persona fisica i cui debiti derivano da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".

3. STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO.

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che:

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 19.319,58;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da n. 4 persone e cioè il debitore, la moglie priva di reddito e da 2 figli, entrambi non economicamente autosufficienti;
- il ricorrente è attualmente privo di reddito e percepisce unicamente somme a titolo assistenziale;
- il ricorrente non è titolare di alcun diritto di piena proprietà su beni immobili o mobili registrati.

Sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni,

4. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i suoi beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento del ricorrente è stata originata dall'aver il ricorrente perso la propria occupazione per motivi di salute, fatto che ha impedito il pagamento dei debiti contratti.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, da ravvisare nella situazione di difficoltà economica in cui è venuto a versare in ragione di quanto suddetto;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ESDEBITAZIONE PRECEDENTE.

Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la stessa sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.

6. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE DEL DEBITORE.

L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla “*manca*za di colpa grave, malafede o frode” nella formazione dell'indebitamento, secondo l'art. 69 comma 1 CCII.

Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse.

Alla luce della integrazione del ricorso non pare *prima facie* difettare detto presupposto, così che, salva eventuale migliore e diversa valutazione in sede di omologa, la procedura può essere aperta.

7. ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Dalla documentazione prodotta, non sono emerse, secondo una valutazione propria di questa fase, iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.

8. MISURE PROTETTIVE.

Parte ricorrente ha chiesto:

a) di disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori, sotto pena di nullità;

d) di sospendere tutte le eventuali azioni esecutive individuali pendenti.

Tali misure non possono essere concesse.

Infatti, ai sensi dell'art 70 comma 4 CCII il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Nel caso di specie non risultano procedure esecutive in corso da sospendere. Né deve essere inibito l'inizio di azioni esecutive o cautelari non essendovi un patrimonio del debitore da preservare fino alla conclusione del procedimento, essendo la proposta basata esclusivamente su finanza esterna non avendo il ricorrente, per sua stessa allegazione, alcun patrimonio da mettere a disposizione dei creditori.

Deve ritenersi, pertanto, a questa prima valutazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per la dichiarazione di apertura della procedura, come previsto dall'art. 70 CCII.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI LIVORNO,

SEZIONE CIVILE,

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI,

in composizione monocratica, nel procedimento unitario iscritto al N. 127-1/ NELL'ANNO 2025

